



SENT.

SENT. 38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteLucia **d'AMBROSIO** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere relatoreGiuseppina **MIGNEMI** ConsigliereIlaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59799** del Registro
di Segreteria, proposto dal sig.

-OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS (C.F. OMISSIS),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Bruno Buozzi n. 59, presso
lo Studio dell'Avv. Stefano Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giampiero Chiodo (posta elettronica certificata:
giampiero.chiodo@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale in calce all'atto d'appello
depositato il 10 marzo 2022- **appellante**;

contro

-INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il

	Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,	
	dagli Avv.ti Antonietta Coretti (posta elettronica certificata:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (	
	posta elettronica certificata:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (posta	
	elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (posta elettronica certificata:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
	(posta elettronica certificata:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura	
	speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta il 23 gennaio	
	2025 e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare	
	Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax	
	n. 06 59058908) – appellato;	
	- Ministero dell'Interno , in persona del Ministro pro-tempore,	
	costituito con memoria pervenuta il 6 febbraio 2025 - appellato;	
	per l'annullamento e la riforma	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lombardia, n. 18/2022, depositata il 26 gennaio 2022, non	
	notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, celebrata con	
	l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato	
	2	

	relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Stefano Giorgio, su delega	
	dell'Avv. Giampiero Chiodo, per la parte appellante e l'Avv.	
	Giuseppina Giannico per l'INPS; non comparso il Ministero	
	dell'Interno;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza n. 18/2022, la Sezione giurisdizionale	
	per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, ha	
	rigettato il ricorso, compensando le spese, proposto dal sig.	
	OMISSIS , già Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio	
	ininterrotto (da ultimo presso la Questura di Milano) per oltre 25	
	anni (fino al 1° ottobre 2007), congedato per inidoneità alla	
	prosecuzione dello stesso, con provvedimento del 14 settembre	
	2007.	
	Il ricorso era finalizzato ad ottenere la pensione privilegiata vitalizia	
	di 8^ ctg. Tab. A (o altra categoria ritenuta congrua), previo	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità	
	<i>"ipertensione arteriosa in persistente scarso controllo</i>	
	<i>farmacologico".</i>	
	Il I giudice si è, in particolare, conformato al parere negativo sulla	
	dipendenza reso, in data 10 marzo 2021, dall'interpellato Collegio	
	Medico Legale (CML), Sezione speciale presso la Corte dei conti	
	(ordinanza n. 72/2020, depositata in data 30 settembre 2020), a	
	sua volta contrastante con quello già rilasciato in data 8 maggio	
	2020 da altro CTU (Ufficio Medico Legale presso il Ministero della	
	3	

Salute), precedentemente interpellato con ordinanza n. 65/2019, depositata in data 27 novembre 2019.

Ed invero, la Sezione territoriale, dopo aver trascritto ampi passaggi del parere del CML (ivi compreso quello contenente le conclusioni sulla non dipendenza, nemmeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante), ha ritenuto che la *"..la suddetta valutazione medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamata anche nelle parti non trascritte, è motivata, convincente e del tutto condivisibile, in particolare nella parte in cui ragionevolmente esclude che il servizio (ordinario) svolto dal ricorrente in Polizia possa essere stato foriero di situazioni di stress emotivo fuori dal comune, tali da costituire concausa della patologia riscontrata, riconducendo invece eventuali concause all'abitudine del tabagismo (40 sigarette al giorno fino al 2014) e alla familiarità per le malattie cardio vascolari.*

Non condivisibile la valutazione medico-legale di segno opposto resa dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma in data 08.05.2020, che appare generica, stereotipata e poco aderente alla situazione concreta, in quanto non prende in considerazione con la dovuta attenzione la fattispecie oggetto di giudizio: in particolare non si può condividere l'affermazione per cui l'attività di agente di polizia sarebbe in generale concausa dell'ipertensione arteriosa, sotto il profilo di un'insorgenza più rapida, senza che venga in alcun modo tenuto conto, nella formulazione del parere medico legale, delle caratteristiche e delle

	<i>modalità del servizio effettivamente reso dal richiedente la pensione</i>	
	<i>privilegiata, nonché della compresenza di fattori di rischio tali da</i>	
	<i>costituire loro stessi concause efficienti e determinanti”</i> (così	
	testualmente, la sentenza gravata).	
	2. Avverso la predetta sentenza n. 18/2022, il sig. OMISSIS ha	
	proposto appello, con il patrocinio dell’Avv. Giampiero Chiodo, con	
	atto notificato il 9 marzo 2022 e depositato il giorno successivo.	
	Con tale atto, l’appellante ha censurato la decisione gravata, <i>sub</i>	
	<i>specie</i> di “motivazione apparente”, nelle parti in cui:	
	-ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	
	della malattia, sulla base di un richiamo integrale e <i>per relationem</i>	
	al parere del Collegio Medico Militare, alla cui stregua non	
	risulterebbe lo svolgimento, da parte del sig. OMISSIS, di attività	
	impegnative ovvero la distinzione dello stesso in fatti di servizio di	
	pregnanza istituzionale, ma bensì l’impiego in meri compiti routinari	
	e burocratici;	
	-ha ritenuto maggiormente attendibile il parere del Collegio Medico	
	Legale Militare rispetto a quello, definito esaustivo, del Collegio	
	Medico Legale presso il Ministero della Salute, pur essendo la	
	negazione della dipendenza della causa di servizio da parte	
	dell’Organo militare stata determinata, secondo il OMISSIS, da un	
	“ <i>netto travisamento dei documenti in atti</i> ”, (asseritamente)	
	attestanti lo svolgimento di attività non burocratiche e routinarie.	
	Nello specifico, quanto al primo profilo, il sig. OMISSIS ha	
	diffusamente argomentato in ordine al fatto che i documenti	
	5	

	prodotti in giudizio attesterebbero non solo come egli si fosse	
	assolutamente distinto in servizio, conseguendo plurime	
	benemerenze, proprio per la fortissima gravidanza istituzionale delle	
	operazioni di polizia ad esse sottese, ma anche che i compiti dal	
	medesimo disimpegnati in 25 anni di intenso ed ininterrotto servizio	
	nel Corpo di Polizia siano stati caratterizzati da cospicuo stress	
	psico-fisico sia sotto il profilo oggettivo (incessanti turni di lavoro	
	diurni e notturni, svolti in condizioni non sempre favorevoli) sia	
	sotto il profilo psicologico (responsabilità connesse al servizio).	
	Egli, dunque, non sarebbe stato affatto adibito a compiti	
	meramente burocratici e routinari.	
	In relazione al secondo aspetto, l'appellante si è lamentato della	
	preferenza accordata dal Giudicante al parere del CML presso la	
	Corte dei conti, nonostante gli atti di causa dimostrerebbero che	
	tale parere abbia manifestamente travisato le risultanze	
	documentali, giungendo a qualificare come meramente burocratico	
	il servizio svolto.	
	In conclusione, l'appellante ha chiesto, in via principale,	
	l'accoglimento dell'appello, con conseguente riconoscimento del	
	diritto all'attribuzione, previo riconoscimento della dipendenza da	
	causa di servizio della lamentata infermità, della pensione	
	privilegiata vitalizia di 8 [^] ctg Tab. A.In via gradata, l'appellante ha	
	chiesto la rimessione della causa ad altro Giudice della Sezione	
	giurisdizionale per la Lombardia.	
	3. Con articolata memoria pervenuta il 20 gennaio 2025,	

l'appellante ha ribadito la sussistenza di una motivazione apparente e perplessa della sentenza gravata, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.

4. Con articolata memoria di costituzione pervenuta il 23 gennaio 2025, l'**INPS** ha dedotto la manifesta inammissibilità ed infondatezza del gravame, sostenendo, in primo luogo, che lo stesso sarebbe finalizzato ad ottenere un riesame delle risultanze istruttorie. Ciò, in asserita violazione dell'art. 170, primo comma, c.g.c.

In ogni caso, secondo l'INPS, l'avverso appello sarebbe anche privo di ogni fondamento, atteso che il convincimento posto a base della decisione impugnata risulterebbe congruamente motivato, in modo del tutto coerente con il materiale acquisito in giudizio.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. Con memoria pervenuta il 6 febbraio 2025, Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c. Il gravame, infatti, sarebbe diretto a censurare il contenuto tecnico dei giudizi resi dalle commissioni investite della questione ed attinenti a questioni medico-legali e, quindi, ad ottenere un sostanziale riesame nel merito della controversia.

Allo stesso tempo, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato gli atti processuali e la documentazione acquisita nel corso

	del giudizio, ritenendo convincenti i pareri resi, prima dal preposto	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e, successivamente,	
	dall'intervenuto CML, i quali avrebbero fornito una motivazione più	
	che congrua nella reiezione della richiesta avanzata da parte	
	ricorrente.	
	In conclusione, il Ministero ha chiesto il rigetto del gravame, con	
	condanna alle spese dell'appellante.	
	4. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, non comparso il	
	Ministero dell'Interno, l'Avv. Stefano Giorgio, su delega dell'Avv.	
	Giampiero Chiodo, per la parte appellante, si è riportato all'atto di	
	appello del quale chiede l'accoglimento ed ha insistito per la riforma	
	della sentenza gravata. L'avvocato Giannico si è riportata alla	
	memoria depositata e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità	
	per i motivi ivi esposti.	
	Il giudizio è, dunque, passato in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello va dichiarato inammissibile, per violazione	
	dell'art. 170, comma 1, c.g.c.	
	Nello specifico, tale ultima disposizione (in continuità con il	
	previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453,	
	convertito con l. 14 gennaio 1994, n. 19) statuisce che <i>"Nei giudizi</i>	
	<i>in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di</i>	
	<i>diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla</i>	
	<i>dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di</i>	
	8	

guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Il successivo comma 4 del medesimo art. 170 prevede che *"Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".*

In linea con la consolidata giurisprudenza contabile, già formatasi sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della l. n. 19/1994 (per tutte, Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000), ma evocabile, considerata la sovrapponibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del c.g.c., l'ammissibilità dell'appello in materia pensionistica è subordinata, dunque, alla circostanza che esso si fondi su motivi di diritto e che non verta su *"questioni di fatto"*, quali la dipendenza dell'infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni; questioni espressamente qualificate dal legislatore come *"questioni di fatto"*.

Ciò al fine di evitare che l'appello, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce certamente *"motivo di diritto"*, tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su di una questione di fatto.

	Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata	
	sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i	
	criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto,	
	precisando che:	
	-i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una	
	norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte,	
	dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile	
	alla fattispecie concreta;	
	-rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della	
	sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole	
	giuridiche;	
	-il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in	
	appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo	
	assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale	
	intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non	
	idonee a rilevare la " <i>ratio decidendi</i> ");	
	-le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e	
	aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura,	
	sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di	
	fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in	
	appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.	
	Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-	
	legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si	
	traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale	
	radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in	
	10	

	argomentazioni non idonee a rivelare la <i>ratio decidendi</i>	
	(motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o,	
	comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (<i>in</i>	
	<i>terminis</i> , tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. II App., n.	
	14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez.	
	App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent.	
	n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).	
	In altri termini, <<..di " <i>motivazione apparente</i> " o di " <i>motivazione</i>	
	<i>perplexa e incomprensibile</i> " può parlarsi quando la stessa non	
	renda " <i>percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di</i>	
	<i>argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico</i>	
	<i>seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non</i>	
	<i>consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del</i>	
	<i>ragionamento del giudice</i> " (Cass., sez.un., n. 22232 del 2016)>>	
	(così testualmente, Cass. Sez. VI, n. 8409/2023).	
	Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, la	
	quale, nell'ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che	
	" <i>ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha</i>	
	<i>limitato l'appello ai soli motivi di diritto</i> " ed ha, dunque, escluso il	
	controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza,	
	ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta	
	omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della	
	irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.	
	Il vizio, inoltre, deve risultare direttamente dal provvedimento	
	impugnato, non imponendo l'art. 111 della Costituzione l'obbligo di	
	11	

verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando

l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le

risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004).

1.a) Ciò posto, deve escludersi che, nella vicenda in esame, si versi

in un caso di assenza di motivazione o di motivazione apparente,

consentendo la piana lettura della sentenza impugnata di cogliere

appieno il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudicante, ai

fini del rigetto della pretesa del ricorrente.

Nello specifico, il I giudice, dopo aver richiamato integralmente il

parere dell'interpellato CML, Sezione speciale presso la Corte dei

conti (di cui ha riportato interi passaggi testuali), ha chiaramente

affermato di condividerne la valutazione medico-legale sulla non

dipendenza della lamentata infermità, "...in particolare nella parte

in cui ragionevolmente esclude che il servizio (ordinario) svolto dal

ricorrente in Polizia possa essere stato foriero di situazioni di stress

emotivo fuori dal comune, tali da costituire concausa della patologia

riscontrata, riconducendo invece eventuali concause all'abitudine

del tabagismo (40 sigarette al giorno fino al 2014) e alla familiarità

per le malattie cardio vascolari” (così testualmente la decisione

gravata).

Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, alla stregua della

consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "...il *Giudice di*

merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza

necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata

condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il

percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 2446 del 2023; Cass. n. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. n. 800 del 2021)" (così testualmente, Cass., Sez. VI, n. 8409/2023).

Aggiungasi che, nel caso di specie, il I giudice ha anche puntualmente esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di preferire il parere del CML presso la Corte dei conti rispetto a quello, precedente, dell'UML presso il Ministero della Salute, sottolineando quanto segue: *"..Non condivisibile la valutazione medico-legale di segno opposto resa dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma in data 08.05.2020, che appare generica, stereotipata e poco aderente alla situazione concreta, in quanto non prende in considerazione con la dovuta attenzione la fattispecie oggetto di giudizio: in particolare non si può condividere l'affermazione per cui l'attività di agente di polizia sarebbe in generale concausa dell'ipertensione arteriosa, sotto il profilo di un'insorgenza più rapida, senza che venga in alcun modo tenuto conto, nella formulazione del parere medico legale, delle caratteristiche e delle modalità del servizio effettivamente reso dal richiedente la pensione privilegiata, nonché della compresenza di fattori di rischio tali da costituire loro stessi concause efficienti e determinanti".*

A fronte di tanto, le doglianze formulate dall'appellante mirano, all'evidenza, a sollecitare una non consentita rimeditazione delle risultanze istruttorie ed una diversa valutazione di questioni di fatto, incentrandosi, in particolare, sull'asserito "travisamento" dei documenti di causa in cui sarebbe incorsa la Sezione territoriale (ed ancor prima il CML presso la Corte dei conti) in ordine alle attribuzioni lavorative concretamente svolte dall'appellante in costanza di servizio.

Resta allora confermata l'inammissibilità dell'odierno gravame.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate, tenuto conto della complessità della causa e della concreta attività defensionale espletata, in **euro 600,00** in favore dell'INPS e **in euro 400,00** in favore del Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-dichiara **l'inammissibilità** dell'appello iscritto al n. **59799** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. **OMISSIS** avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 18/2022;

-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate in **euro 600,00** in favore dell'INPS e **in euro 400,00** in favore del

	Ministero dell'Interno.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio	
	2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria 25 FEBBRAIO 2025	
	P. IL Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA)	
	F.to digitalmente	

